



**ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE
“SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE”
SI.NA.G.**

Segreteria Nazionale Prot. 08/2021 – 17.04.2021

Al
**Signor Ministro pro-tempore
del Ministero della Difesa**
Via XX Settembre 8
00187 - ROMA –
udc@postacert.difesa.it

e, p.c.
**Ministero per la Pubblica
Amministrazione**
Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 - ROMA-
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

**Signor Capo di Stato Maggiore
della Marina**
Ammiraglio Squadra I.S.
Giuseppe CAVO DRAGONE
c/o Palazzo Marina
00196 - ROMA –
maristat@postacert.difesa.it

**Argomento: Concertazione per il rinnovo contrattuale relativa al triennio 2019 – 2021 del
Comparto Difesa – Indennità di Polizia Giudiziaria del personale militare appartenente al
Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.-**

P.E.C.

Il.mo Sig. Ministro

Il Sindacato Nazionale Guardiacoste – SI.NA.G. - tra le varie finalità statuarie tende sostanzialmente a mantenere e, ove possibile implementare, lo stato di benessere dei propri iscritti e dei militari della Forza Armata e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in generale.

Premesso quanto precede, la scrivente Organizzazione Sindacale, ritiene doveroso, portare alla Sua autorevole attenzione, un’annosa *quaestio*, che interessa quasi 11000 uomini



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE “SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE” S.I.N.A.G.

e donne appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, ovvero la presupposizione della fattualità del conflitto antinomico delle norme che qualificano la determinazione dell'indennità di Polizia Giudiziaria (Indennità Pensionabile) spettante al personale del Corpo.

Preliminarmente è d'uopo evidenziare che con l'introduzione del comma 2 bis dell'art. 2 del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, venne sancito che con decorrenza 1 dicembre 1987 al personale militare delle Capitanerie di Porto, **competete l'indennità pensionabile prevista dal terzo comma dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento.**

Successivamente nell'ambito dell'atto normativo di recepimento dello schema di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, con il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, al comma 15 dell'art. 5 viene determinato che la misura **dell'indennità pensionabile** prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, **è elevata al 30 per cento.**

Ne consegue che la *ratio* normativa afferente all'incremento della percentuale relativa all'indennità di Polizia Giudiziaria, spettante al personale militare appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, sia stata introdotta, nell'ambito del rinnovo contrattuale 2002-2005, nell'ottica proporzionale delle incrementate attribuzioni funzioni di Polizia Giudiziaria, a carattere specialistico.

Infatti, al riguardo, giova ricordare che tra i "compiti di istituto" espletati dalle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera rientrano le funzioni ed i compiti di polizia (*latu sensu*), intendendo con essa sia l'attività di polizia amministrativa, sia l'attività di pubblica sicurezza, sia di polizia militare, sia di polizia stradale, sia, infine, di polizia giudiziaria, dove per quest'ultima nel corso del tempo sono state implementate le attribuzioni previste, di cui le sottotestate funzioni, riconducibili nelle più generali competenze anche di altri ministeri più segnatamente:



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE
“SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE”
SI.NA.G.

- a) esercita l'attività di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) presta, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell'ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare;
- c) concorre nell'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309;
- d) concorre nell'attività di contrasto all'immigrazione illegale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- e) concorre alla vigilanza finalizzata all'individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, artistico ed archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi;

Orbene premesso quanto precede, la scrivente Organizzazione Sindacale, ritiene doveroso, a tutela dei propri iscritti e del personale militare in genere, evidenziare il conflitto antinomico delle norme che hanno determinato l'attribuzione e qualificazione dell'indennità in parola, laddove dopo un incremento percentuale della stessa, conseguentemente all'evoluto quadro delle attribuzioni del Corpo, successivamente viene determinata la flessione in diminuzione della percentuale determinata dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40. Infatti nell'ambito della Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate “Triennio normativo ed economico 2016-2018” viene disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, al personale direttivo e non direttivo del Corpo sono determinati **gli incrementi dell'indennità mensile pensionabile** riferiti al triennio contrattuale 2016-2018, **nella misura dell'otto per cento**.

In ordine all'obbligo retributivo, in virtù del rapporto corrispettivo tra prestazione e controprestazione contrattuale, costituisce il principale adempimento del datore di lavoro a cui corrisponderà la prestazione lavorativa della controparte, considerando che la corresponsione economica dovrà essere adeguata a quella dell'obbligazione lavorativa.



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE
“SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE”
SI.NA.G.

L'art.36 della nostra Carta Costituzionale, infatti, sancisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, che dovrà essere sufficiente ad assicurare per sé e per la sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Requisito fondamentale della nozione di retribuzione è l'obbligatorietà, laddove essa costituisce l'oggetto di un'obbligazione pecuniaria da parte del datore di lavoro, ne deriva, pertanto, che sarà parte integrante della remunerazione tutto ciò che è dovuto al prestatore di lavoro in via necessaria e non eventuale, come compenso di una specifica attività lavorativa (artt.1277 e seguenti cod. civ).

In sostanza il disposto costituzionale contiene il riferimento a due elementi essenziali: la proporzionalità e la sufficienza; il primo è riferito al rapporto intercorrente tra datore e prestatore, la cui funzione è rapportare la misura della retribuzione alla qualità ed alla quantità di lavoro prestato; il secondo invece introduce una valutazione di tipo sociale e morale della retribuzione, vista come elemento strumentale atto a soddisfare i bisogni primari ed inderogabili di una popolazione, assecondando il progresso di una civiltà.

E' proprio nell'ottica del predetto quadro giuridico che appare incomprensibile come sia stata delineata la più volte evidenziata presupposizione della fattualità del conflitto antinomico delle norme *de quibus*.

Nello specifico il comma 3 dell'art 43 della L.121/81 stabilisce che il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.

Pertanto in presenza dell'attribuzione di una indennità connessa al rapporto di responsabilità ed esposizione ai rischi connessi al servizio nella concertazione per il triennio 2016-2018, di cui al DPR 40/2018 è stata operata, di fatto, una riduzione percentuale dell'indennità pensionabile in esame, in contraddizione alla *ratio* giuridica per cui ne era stata determinata l'elevazione al 30 per cento ai sensi del comma 15 dell'art 5 del DPR 163/2002.



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE
“SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE”
SI.NA.G.

A mero titolo esemplificativo prendendo ad esame il mensile lordo relativo ad un Luogotenente/Maresciallo rispetto alla tabella precedente, si evince che l'elevazione al 30% della indennità in parola era di € 236,73. A seguito dell'intervenuta modifica normativa ne consegue:

Importo precedente	importo incremento mensile	nuovo importo
€ 236,73	4,072 (8% di € 50,90)	€ 240,80

Senza l'intervenuta modifica:

Importo precedente	Importo incrementato	nuovo importo
€ 236,73	840,00	€ 840,00x30% = € 252,00

In sintesi di fatto la percentuale ha subito una flessione in diminuzione come sotto riportato:

GRADO	IMPORTO MENSILE LORDO	% EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTA
Tenente di Vascello	248,77	28,6575
Sottotenente di Vascello	246,43	28,6814
Guardiamarina	236,53	28,6572
Primo Luogotenente	243,64	28,667
Luogotenente	243,64	28,667
1°Maresciallo (con 8 anni nel grado)	240,80	28,667
Primo Maresciallo	240,80	28,667
Capo di 1 ^a cl.	230,09	28,6189
Capo di 2 ^a cl.	222,94	28,6181
Capo di 3 ^a cl.	215,95	28,6186
2° Capo Scelto Q.S.	221,91	28,6192
2° Capo Scelto (con 4 anni nel grado)	221,91	28,6192
2° Capo scelto	221,91	28,6192
2° Capo	209,00	28,561
Sergente	207,98	28,5554
Sottocapo di 1 ^a cl. Sc.Q.S.	188,35	28,4139
Sottocapo di 1 ^a cl. Sc.(5 anni nel grado)	188,35	28,4139
Sottocapo di 1 ^a cl. Scelto	188,35	28,4139
Sottocapo di 1 ^a cl.	172,25	28,3974
Sottocapo di 2 ^a cl.	159,32	28,2764
Sottocapo di 3 ^a cl.	149,85	28,1832



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE “SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE” SI.NA.G.

In sintesi di fatto la percentuale ha subito una flessione in diminuzione a circa il 28% (con un valore variabile per grado dal 28,6575% a 28,1832%).

Più precisamente, il comparto non dirigenziale adesso percepisce una percentuale inferiore, pari all'8%, rispetto all'immutato originario aumento del 30%, riservato nell'ultimo triennio esclusivamente al comparto dirigenziale, evidenziando così una grave sperequazione tra i lavoratori, in considerazione del rischio maggiore in cui incorrono, invece, gli appartenenti alla categoria non dirigenziale.

La sperequazione evidenziata, si evince dal momento che per il solo personale non dirigenziale è riservato solo l'8% rispetto a quanto originariamente previsto nella misura del 30% relativa all'aumento inerente all'indennità di P.G.

Invero il quadro complessivo appare viepiù destituito di fondamento, considerato che detta riduzione percentuale dell'indennità pensionabile (indennità di PG) è stata operata, normativamente, unicamente nei confronti del personale direttivo e non direttivo, ovvero ruolo Ufficiali Inferiori, Sottufficiali e Graduati. Diversamente per il ruolo dirigenziale viene applicata la corresponsione dell'indennità in parola sulla base del 30% degli importi mensili lordi incrementate e rideterminate ai sensi del comma 1 art. 20 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, per cui si è cristallizzata una palese ed evidente disparità di trattamento economico.

Al contrario, in precedenza tutto ciò non era mai stato oggetto di disparità da parte del legislatore.

Tale immotivata sperequazione nel trattamento economico de qua, operata tra il personale militare appartenente al ruolo Dirigenziale ed il resto del personale militare del Corpo, non trova alcuna contemplazione nella norma di attribuzione dell'indennità pensionabile (indennità di PG), così come stabilito ai sensi del comma 2 bis art. 2 del D.L. 16 settembre 1987, n. 379.



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE “SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE” SI.NA.G.

Disparità di trattamento determinata in totale contrapposizione della ratio su cui è stabilito il principio di corresponsione dell'indennità stessa, prevista dall'art. 43 della L. 121/81, ovvero determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio, corrispondenti sicuramente maggiormente al personale appartenente ai ruoli direttivo e non direttivo rispetto al personale appartenente al ruolo dirigenziale.

L'invocata perequazione circa l'indennità di polizia giudiziaria, appare ancor più meritoria se correlata alle responsabilità ed all'effettivo rischio di servizio in cui incorrono, sicuramente, in misura maggiore, gli appartenenti al personale direttivo e non direttivo non dirigenziale.

Sic stantibus rebus qualora nel prossimo provvedimento di concertazione delle FF.PP., ad ordinamento civile e militare (comparto sicurezza), intervenisse un ulteriore incremento mensile lordo dell'indennità pensionabile, ex art 43 L. 121/81, ne conseguirebbe che la percentuale attribuita al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera subirebbe un ulteriore decremento percentuale. Tale ingiustificato quadro di previsione qualora non superato nel prossimo provvedimento concertativo del Comparto Difesa, produrrebbe una costante flessione in diminuzione nei futuri rinnovi contrattuali.

Onorevole Ministro, confidiamo nella Sua notevole sensibilità politica e, più in generale, su un'azione di Governo che possa concretamente eliminare tutte le eventuali disparità e le sperequazioni evidenziate.

A tal riguardo chiediamo alla SS.VV. III.ma, nonché al Ministero della Funzione Pubblica che legge per conoscenza, di prevedere la possibilità che nei lavori della prossima concertazione, relativi alle procedure negoziali di rinnovo del contratto del personale non dirigente del comparto sicurezza e difesa per il triennio 2019-2021, non solo venga ristabilita la *ratio* prevista dal comma 15 dell'art. 5 del il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, ma anche che l'indennità pensionabile (indennità di Polizia Giudiziaria) in esame possa essere anche



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE
“SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE”
SI.NA.G.

ulteriormente elevata in misura percentuale, per tutto il personale militare appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, in considerazione delle sempre maggiori accresciute attribuzioni di P.G. a carattere specialistico.

Rimaniamo in attesa di un Suo autorevole, per quanto possibile alacre riscontro e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Roma, lì 17 Aprile 2021



Il Segretario Generale Nazionale
dr. Pasquale DE VITA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82